



PROVINCIA DI GORIZIA

34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/3851 - FAX 0481/530297 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 - Casella. Post. N. 142

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 18002/96

Gorizia, 29 GIU. 2006

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lvo. 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 dal titolo "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 13 luglio 1981 n° 45 recante "Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n° 0384/Pres, recante il vigente Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976);

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n° 7, articolo 22;


Vista la Legge Regionale 15 maggio 2002 n° 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, modificato ed integrato dai successivi decreti di autorizzazione della Provincia di Gorizia, prot. n° 23085/05 e prot. n° 29713/05 del 07.12.2005;

Visto il decreto dell'autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, modificato dal decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia, prot. n° 29713/05 del 07.12.2005;

Visto il decreto di autorizzazione prot. n° 10918/06 dd. 06.04.2006 con il quale i precedenti atti autorizzativi prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005 e prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, sono stati volturati in favore del dott. Ing. Carlo Enas - nato a SORSO (SS) il 10.09.1963 (codice fiscale NSECRL63P101863B) - in qualità di nuovo rappresentante legale nonché responsabile della Centrale Termoelettrica di Monfalcone;





Vista la domanda prot. n° MF-En – 3022 del 20 aprile 2006, iscritta al prot. n° 12066/06 dd. 20/04/2006 della Provincia di Gorizia, a firma del dott. ing **Carlo Enas** - in qualità di rappresentante legale nonché capo della Centrale termoelettrica di Monfalcone di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A - **intesa ad ottenere la modifica del decreto di autorizzazione allo scarico** prot. n° 29713/05 dd. 07/12/2005, che già modificava i decreti di autorizzazione iscritti rispettivamente al prot. n° 23085/05 dd. 20.09.2005 ed al prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, allo scopo di consentire l'immissione nel punto di scarico n° 13, recapitante nel Canale artificiale Lisert, anche le acque reflue di raffreddamento relativo al gruppo 1;

Vista la nota prot. n° 13668/06 di data 5 maggio 2006, con la quale la Provincia di Gorizia chiedeva di provvedere al versamento del deposito cauzionale pari a 1.500,00 € per ogni scarico modificato – così così come previsto della Delibera della Giunta Provinciale n° 3 del 17.01.2003 in attuazione dell'art. 45, comma 10 del D.Lvo 152/99, attualmente sostituito dall'art. 124, comma 11, del D.Lvo. 152/06;

Visto il versamento di 1.500,00 € Euro effettuato a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera della Giunta Provinciale n° 3 dd. 17.01.2003;

Vista la nota prot. n° 16042/06 dd. 05.06.2006, con la quale la Provincia di Gorizia comunicava, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento amministrativo connesso all'istanza di modifica del decreto di autorizzazione allo scarico prot. n° 29713/05 dd. 07/12/2005;

Visto il versamento di 1500,00 Euro effettuato a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera di Giunta Provinciale n° 3 dd.17.01.2003;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla domanda presentata alla Provincia;

Considerato che la documentazione pervenuta soddisfa i requisiti di cui al D.Lvo. 152/06 in merito alla protezione delle acque dall'inquinamento;

Vista la relazione tecnica d'istruttoria a firma del dott. Pierpaolo Tonzig;

Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;

Visto l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 525 del 10.11.1997;

Visto l'atto n° 7 del 19.05.2000 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente prot. n° 10764/2000;

DECRETA

ART. 1

Al fine di consentire la deviazione del flusso di acque reflue di raffreddamento proveniente dal gruppo 1, nel punto di scarico di acque reflue di raffreddamento della centrale termoelettrica, denominato scarico 13, che recapita nel canale artificiale



Lisert, il periodo contenuto nell'art. 1 del decreto di autorizzazione prot. n° 22500/05 dd. 12.09.2005, - modificato in seguito dal decreto di autorizzazione prot. n° 29713/05 dd. 07.12.2005 e successivamente volturato a favore del Dott. Ing. Carlo Enas, con decreto prot. n° 10918/06 dd. 06/04/2006 - di seguito riportato:

- "SCARICO N°1.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento:

1. acque meteoriche di dilavamento di aree di stabilimento ove non avviene alcuna lavorazione e quindi non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;
2. acque reflue industriali di raffreddamento macchinari gruppo 1;
3. acque reflue industriali di raffreddamento servizi gruppo 1.

Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 2 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $131,625 \times 10^3 \text{ m}^3$, mentre le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 3 sono prelevate dal corpo recettore marino con una portata massima annua pari a $10.468,500 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di raffreddamento:	$10.600,125 \times 10^3$
Acque meteoriche di dilavamento:	non determinate
Portata massima dello scarico di acque reflue industriali:	$10.600,125 \times 10^3$

Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato **Scarico n° 1**. Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come **P1** nella cartografia allegata. Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore, denominato Canale Valentinis, sono: $N = 45^\circ 47,93$; $E = 13^\circ 32,61$."

è sostituito integralmente dal seguente:

- "SCARICO N°1.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento:

1. acque meteoriche di dilavamento di aree di stabilimento ove non avviene alcuna lavorazione e quindi non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;
2. acque reflue industriali di raffreddamento macchinari gruppo 1;

Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 2 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $131,625 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di raffreddamento:	$131,625 \times 10^3$
Acque meteoriche di dilavamento:	non determinate
Portata massima dello scarico di acque reflue industriali:	$131,625 \times 10^3$

Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato **Scarico n° 1**. Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come **P1** nella



cartografia allegata. Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore, denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,93; E = 13° 32,61." -

ART. 2

Causa l'entrata in vigore del D.Lvo 152/06, che abroga e sostituisce il precedente D.Lvo 152/99, i periodi contenuti nell'art. 1 del decreto di autorizzazione allo scarico della Provincia di Gorizia, prot. n° 22500/05 dd. 12.09.2005, che recitano testualmente:

- *"Per le caratteristiche dei processi produttivi i cui reflui confluiscono nello scarico finale nello stesso sarà possibile la presenza delle sostanze pericolose di cui ai punti 12 e 12 bis della Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99. "* -.

- *"Tutti gli scarichi di cui sopra - denominati rispettivamente Scarico n° 1, Scarico n° 2, Scarico n° 3, Scarico n° 4 e Scarico n° 5 - recapitano in corpo idrico superficiale, denominato Canale E. Valentinis, così come indicato nella planimetria allegata al presente decreto.*

Le acque di scarico, misurate nei pozzetti di campionamento precedentemente nominati e identificati nella planimetria allegata con le modalità di seguito indicate (art. 2), devono essere qualitativamente conformi ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99. In particolare deve essere prestata attenzione al campionamento e all'analisi dei parametri pericolosi, di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo. 152/99, per i singoli scarichi che contengono i suddetti inquinanti, come indicato in precedenza" -.

vengono sostituiti integralmente dai seguenti periodi:

- *"Per le caratteristiche dei processi produttivi i cui reflui confluiscono nello scarico finale nello stesso sarà possibile la presenza delle sostanze pericolose di cui ai punti 12 della Tabella 5, dell'allegato 5, degli allegati della TERZA PARTE, al D.Lvo 152/06. "* -.

- *"Tutti gli scarichi di cui sopra - denominati rispettivamente Scarico n° 1, Scarico n° 2, Scarico n° 3, Scarico n° 4 e Scarico n° 5 - recapitano in corpo idrico superficiale, denominato Canale E. Valentinis, così come indicato nella planimetria allegata al presente decreto.*

Le acque di scarico, misurate nei pozzetti di campionamento precedentemente nominati e identificati nella planimetria allegata con le modalità di seguito indicate (art. 2), devono essere qualitativamente conformi ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, degli allegati della TERZA PARTE, del D.Lvo. 152/06. In particolare deve essere prestata attenzione al campionamento e all'analisi dei parametri pericolosi, di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5, degli allegati della TERZA PARTE, al D.Lvo. 152/06, per i singoli scarichi che contengono i suddetti inquinanti, come indicato in precedenza" -.

ART. 3

Restano in vigore tutte le rimanenti prescrizioni del precedente decreto autorizzativo prot. n°22500/05 del 12.09.2005 della Provincia di Gorizia, comprese le date di scadenza dello stesso.



ART. 4

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni del ricevimento stesso.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale di cui uno viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.


Il Dirigente
Dott. ing. Flavio Gabrielcig



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62
Agenzia Entrate
00017478 000036E1 W000J001
00005978 20/06/2006 08:58:23
0001-00009 05AA08D677ED6F01
0 1 05 123062 414 3



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62
 Agenzia Entrate
 00017478 000036E1 00000001
 00003784 19/04/2006 12:01:51
 0001-00009 048FB8DE2A551ADF



PROVINCIA DI GORIZIA

34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/3851 - FAX 0481/530297 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 - Casella. Post. N. 142

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 10918/96

Gorizia, 19.04.2006

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lvo. 11 maggio 1999, n° 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 13 luglio 1981 n° 45 recante "Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n° 0384/Pres, recante il Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976);

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n° 7, articolo 22;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2002 n° 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005 con il quale il Sig. Voltan ing. Maurizio, Capocentrale e Procuratore della Società ENDESA Italia S.p.A., è stato autorizzato a scaricare acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dalla Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo n° 45, in comune di Monfalcone, in corpo idrico superficiale denominato Canale Lisert nel punto di scarico denominato Scarico n° 13 con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dello stesso Decreto;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 con il quale il Sig. Voltan ing. Maurizio, Capocentrale e Procuratore della





Società ENDESA Italia S.p.A., è stato autorizzato a scaricare le acque reflue industriali di risulta dalla Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo, 45 in Comune di Monfalcone, in corpo idrico superficiale denominato Canale E. Valentinis con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dello stesso Decreto;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 23085/05 del 20.09.2005 di modifica ed integrazione del precedente decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005;

Visto il decreto di modifica ed integrazione prot. n° 29713/05 del 07.12.2005 dei precedenti decreti di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 e prot. n° 23085/05 del 20.09.2005;

Vista la nota, prot. n° MF-Vo – 2290 del 30 dicembre 2005 e iscritta al prot. n° 294/06 dd. 03.01.2006 della Provincia di Gorizia, con la quale la Società Endesa Italia S.p.A. comunicava le motivazioni indipendenti dalla propria volontà che impedivano lo svolgimento della campagna di monitoraggio del Canale Locovaz con la tempistica prevista dal decreto di autorizzazione prot. n° 19483/05 del 28.07.2005 della Provincia di Gorizia, impegnandosi comunque a dare tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni di campionamento delle acque non appena le condizioni operative lo avrebbero permesso;

Vista la nota prot. n° MF-Vo – 2290 del 30 dicembre 2005, di cui sopra, iscritta al prot. n° 294/06 dd. 03.01.2006 della Provincia di Gorizia, con la quale la Società Endesa Italia S.p.A. trasmetteva in allegato l'atto di autorizzazione della Capitaneria di Porto di Monfalcone, competente per territorio, ad operare, per tramite dell'istituto di Oceanografia di Trieste, nella zona terminale del Canale Locovaz per lo svolgimento delle indagini ambientali, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 2 del decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia, prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005;

Vista la domanda prot. n° MF-En – 2347 del 13 gennaio 2006, iscritta al prot. n° 1564/06 dd. 18.01.2006 della Provincia di Gorizia, a firma del dott. ing **Carlo Enas** - in qualità di nuovo Procuratore nonché capo della Centrale termoelettrica di Monfalcone di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A - con sede legale in Roma in Via Mangili, n° 9 - **intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di autorizzazione allo scarico** prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, prot. n° 23085/05 del 20.09.2005 e prot. n° 29713/05 del 07.12.2005, relativi alle acque reflue industriali provenienti dalla Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo, 45 in Comune di Monfalcone;

Vista la documentazione, trasmessa a corredo della domanda di volturazione, prot. n° MF-En – 2347 del 13 gennaio 2006, di cui sopra, iscritta al prot. n° 1564/06 dd. 18.01.2006 della Provincia di Gorizia;

Vista la nota prot. n° 4525/06 dd. 04.02.2006 con la quale la Provincia di Gorizia comunicava alla Società Endesa Italia S.p.A. l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della L.241/90 a seguito della domanda di volturazione;



Vista la nota, prot. fax n° 2663 del 21 febbraio 2006 e iscritta al prot. n° 6135/06 dd. 21.02.2006 della Provincia di Gorizia, con la quale la Società Endesa Italia S.p.A. trasmetteva in allegato il cronoprogramma della attività relative alle campagne di monitoraggio del canale Lisert come previste dal Decreto di autorizzazione prot. n° 19483/05 del 28.07.2005 della Provincia di Gorizia;

Visto il versamento di 200,00 Euro a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera di Giunta Provinciale n° 3 dd. 17.01.2003;

Vista la relazione tecnica d'istruttoria a firma del dott. Pierpaolo Tonzig;

Valutata l'opportunità di riunire tutte le modifiche richieste per i vari decreti autorizzativi in un unico atto amministrativo ai fini di economicità della Pubblica Amministrazione;

Considerato che la documentazione pervenuta soddisfa i requisiti di cui al D.Lvo. 152/99 in merito alla protezione delle acque dall'inquinamento;

Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;

Visto l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 525 del 10.11.1997;

Visto l'atto n° 7 del 19.05.2000 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente prot. n° 10764/2000;

DECRETA

ART. 1

Il decreto di autorizzazione prot. n° 19483/05 del 28.07.2005 - con il quale Il dott. ing. **Maurizio Voltan** è autorizzato a scaricare, in corpo idrico superficiale - denominato Canale artificiale Lisert - ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/99, le **acque reflue industriali di raffreddamento** provenienti dal ciclo termico della Centrale termoelettrica di Monfalcone - viene volturato a favore del dott. Ing. **Carlo Enas** - nato a SORSO (SS) il 10/09/1963 (codice fiscale NSECRL63P10I863B) - in qualità di nuovo rappresentante legale nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone.

Il decreto di autorizzazione prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 - con il quale Il dott. ing. **Maurizio Voltan** è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale E. Valentinis, le acque reflue industriali e di raffreddamento provenienti dalla centrale termoelettrica di Monfalcone - viene volturato a favore del dott. Ing. **Carlo Enas** - nato a SORSO (SS) il 10/09/1963 (codice fiscale NSECRL63P10I863B) - in qualità di nuovo rappresentante legale nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone.



Il decreto di autorizzazione prot. n° 23085/05 del 20.09.2005 – con il quale Il dott. ing. **Maurizio Voltan** è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale artificiale Lisert, le acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dal ciclo termico della Centrale termoelettrica di Monfalcone – viene volturato a favore del dott. Ing. **Carlo Enas** - nato a SORSO (SS) il 10/09/1963 (codice fiscale NSECRL63P10I863B) – in qualità di nuovo rappresentante legale nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone.

Il decreto di autorizzazione prot. n° 29713/05 del 07.12.2005 – con il quale Il dott. ing. **Maurizio Voltan** è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale E. Valentinis, le acque reflue industriali e di raffreddamento provenienti dalla centrale termoelettrica di Monfalcone – viene volturato a favore del dott. Ing. **Carlo Enas** - nato a SORSO (SS) il 10/09/1963 (codice fiscale NSECRL63P10I863B) – in qualità di nuovo rappresentante legale nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone.

ART. 2

Il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto di autorizzazione prot. n° 19483/05, del 28.07.2005 per l'inizio delle operazioni periodiche di rilevamento dei parametri fisici, chimici e biologici del corpo idrico in cui recapita lo scarico in questione viene prorogato di ulteriori **90 giorni**.

ART. 3

Restano in vigore tutte le rimanenti prescrizioni dei precedenti decreti autorizzativi prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, prot. n° 23085/05 del 20.09.2005 e prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 della Provincia di Gorizia, comprese le date di scadenza degli stessi.


ART. 4

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni del ricevimento stesso.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale di cui uno viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Il Dirigente
Dott. Ing. **Flavio Gabrielcig**





PROVINCIA DI GORIZIA

34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/3851 - FAX 0481/630297 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 - Casella. Post. N. 142

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 29713/05

Gorizia, 7 DIC. 2005

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO AMBIENTALE - TERRITORIALE

Visto il D.Lvo. 11 maggio 1999, n° 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 13 luglio 1981 n° 45 recante "Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n° 0384/Pres, recante il Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976);

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n° 7, articolo 22;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2002 n° 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29;

Visto il decreto di rinnovo dell'autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 con il quale il Sig. Voltan ing. Maurizio, Capocentrale e Procuratore della Società ENDESA Italia S.p.A., è stato autorizzato a scaricare le acque reflue industriali di risulta dalla Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo, 45 in Comune di Monfalcone, in corpo idrico superficiale denominato Canale E. Valentinis con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dello stesso Decreto;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005 con il quale il Sig. Voltan ing. Maurizio, Capocentrale e Procuratore della



Società ENDESA Italia S.p.A., è stato autorizzato a scaricare acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dalla Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo n° 45, in comune di Monfalcone, in corpo idrico superficiale denominato Canale Lisert nel punto di scarico denominato Scarico n° 13 con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dello stesso Decreto;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 23085/05 del 20.09.2005 di modifica ed integrazione del precedente decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005;

Vista la domanda di modifica prot. n° 2126 dd. 24.11.2005, iscritta al prot. della Provincia di Gorizia n° 28529/05 del 24.11.2005, delle autorizzazioni agli scarichi, prot. n° 23082/05 dd. 20.09.2005 e prot. n° 22500/05 dd. 12.09.2005, a firma del dott. ing Maurizio Voltan in qualità di procuratore nonché capo della Centrale termoelettrica di Monfalcone di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A., per consentire la deviazione del flusso di acque reflue di scarico di raffreddamento macchinari e servizi relativi, al gruppo 2, attualmente afferente allo scarico n° 3 nel Canale Valentinis, allo scarico n°13 di acque reflue industriali di raffreddamento nel Canale Lisert;

Vista la documentazione tecnica, trasmessa a corredo della domanda di modifica dei vigenti decreti di autorizzazione di cui sopra, iscritta al prot. n° 28529/05 del giorno 24 novembre 2005 della Provincia di Gorizia;

Vista la documentazione tecnica già in possesso degli uffici della Provincia di Gorizia inoltrata dalla Società ENDESA Italia S.p.A. a corredo delle precedenti istruttorie amministrative;

Valutato che nel primo comma dell'art.1 del decreto di autorizzazione, prot n° 22500/05 d.d. 12.09.2005, per mero errore di battitura, è stato erroneamente individuato come corpo recettore il "Canale artificiale Lisert" anziché il "Canale E. Valentinis", con la conseguente necessità di correggere tale errore, che peraltro risulta ininfluenza nel contesto del decreto, al fine di non ingenerare confusione;

Visto quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto di autorizzazione prot. n° 23085/05 del 20.09.2005;

Valutato che la modifica proposta è in linea con il processo di razionalizzazione della Centrale termoelettrica, che mira a raggruppare tutte le acque reflue industriali di raffreddamento in un unico scarico terminale, separandole dai restanti flussi di scarico di acque reflue industriali;

Visto il versamento di 1500,00 Euro, effettuato in data 24.11.2005 a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera di Giunta Provinciale n° 3 dd. 17.01.2003;

Vista la relazione tecnica d'istruttoria a firma del dott. Pierpaolo Tonzig;

Considerato che la documentazione pervenuta soddisfa i requisiti di cui al D.Lvo. 152/99 in merito alla protezione delle acque dall'inquinamento;



Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;

Visto l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 525 del 10.11.1997;

Visto l'atto n° 7 del 19.05.2000 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente prot. n° 10764/2000;

DECRETA

ART. 1

Il periodo contenuto nell'art. 1 del decreto di autorizzazione prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 di seguito esposto:

- *"Il dott. Ing. Maurizio Voltan nato a CONSELVE (PD) il 02/09/1949 (codice fiscale VLTMRZ49P02C964O) - in qualità di Procuratore nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita nel Comune di Monfalcone in via Timavo n° 45, di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n° 9 - ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/99 è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale artificiale Lisert, le acque reflue industriali e di raffreddamento provenienti dalla centrale termoelettrica di Monfalcone di seguito elencate:"* -

è sostituito integralmente dal seguente:

- *"Il dott. Ing. Maurizio Voltan nato a CONSELVE (PD) il 02/09/1949 (codice fiscale VLTMRZ49P02C964O) - in qualità di Procuratore nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita nel Comune di Monfalcone in via Timavo n° 45, di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n° 9 - ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/99 è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale E. Valentinis, le acque reflue industriali e di raffreddamento provenienti dalla centrale termoelettrica di Monfalcone di seguito elencate:"* -

Inoltre il successivo periodo sempre contenuto nell'art. 1 del decreto di autorizzazione prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 di seguito esposto:

- "SCARICO N° 3.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali (raffreddamento) e meteoriche di dilavamento:

- 9. acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree di stabilimento ove non avviene alcuna lavorazione e pertanto non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;*
- 10. acque di raffreddamento macchinari gruppi 1 e 2, prelevate da pozzi in falda;*
- 11. acque di raffreddamento acqua servizi gruppo 2, prelevate dal corpo recettore marino.*



Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 10 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $131,625 \times 10^3 \text{ m}^3$, mentre le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 11 sono prelevate dal corpo recettore marino con una portata massima annua pari a $10.468,500 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di raffreddamento di cui ai punti 10 e 11:	10.600×10^3
Acque meteoriche di dilavamento di cui al precedente punto 9:	non determinate
Portata massima dello scarico acque raffreddamento:	10.600×10^3

Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato Scarico n° 3. Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come P3 nella cartografia allegata.

Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,82; E = 13° 32,69." =

è sostituito integralmente dal seguente:

- "SCARICO N° 3.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali (raffreddamento) e meteoriche di dilavamento:

9. acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree di stabilimento ove non avviene alcuna lavorazione e pertanto non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;
10. acque di raffreddamento macchinari gruppi 1 e 2, prelevate da pozzi in falda.

Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 10 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $131,625 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di raffreddamento di cui ai punti 10:	$131,625 \times 10^3$
Acque meteoriche di dilavamento di cui al precedente punto 9:	non determinate
Portata massima dello scarico acque raffreddamento:	$131,625 \times 10^3$

Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato Scarico n° 3. Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come P3 nella cartografia allegata.

Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,82; E = 13° 32,69" =.

ART. 2

L'art. 1 del decreto di autorizzazione prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, come già modificato dal decreto di autorizzazione prot. n° 23085/05 del 20.09.2005, è sostituito integralmente dal seguente:



= " ART. 1

Il dott. ing. Maurizio Voltan nato a CONSELVE (PD) il 02/09/1949 (codice fiscale VLTMZR49P02C964O) - in qualità di Procuratore nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita nel Comune di Monfalcone in via Timavo n. 45, di proprietà della Società ENDESA Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n° 9 - ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/99 è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale artificiale Lisert, le acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dal ciclo termico della Centrale di Monfalcone. La centrale termoelettrica di Monfalcone è dotata di 4 sezioni di produzione di energia elettrica, tra loro indipendenti, di cui le sezioni n° 1 e n° 2, di potenzialità pari a 165 MW ciascuna, alimentate a carbone e le sezioni n° 3 e n° 4, di potenzialità pari a 320 MW ciascuna, alimentate a olio combustibile. L'insieme dei vari flussi di acque reflue di raffreddamento generati dalle singole sezioni di seguito elencati forma lo scarico finale nel corpo recettore. L'insieme dei vari flussi di acque reflue di raffreddamento generati dalle singole sezioni (in parte provenienti dal raffreddamento dei macchinari (servizi) e in parte provenienti dal raffreddamento del ciclo termodinamico (condensazione turbine)) che concorrono a formare lo scarico finale sono:

- 1) acque provenienti dal raffreddamento condensazione turbine sezioni 1 e 2
- 2) acque provenienti dal raffreddamento macchinari e servizi sezioni 3 e 4;
- 3) acque provenienti dal raffreddamento condensazione turbine sezioni 3 e 4;
- 4) acque provenienti dal raffreddamento macchinari e servizi sezione 2.

L'attività di formazione del refluo e di scarico finale avviene con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del presente Decreto.

L'acqua utilizzata per i sistemi di raffreddamento, di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) viene prelevata dal Canale Valentinis e, dopo essere stata utilizzata come fluido di scambio termico nei condensatori delle sezioni 1, 2, 3 e 4 e negli impianti di raffreddamento dei macchinari e servizi dei gruppi 2, 3 e 4, viene immessa in una condotta in conglomerato cementizio armato - realizzata sotto il piano campagna e munita di diffusori finali atti a diminuire la velocità di deflusso nel corpo idrico - per essere scaricata, senza subire processi di depurazione in quanto non necessari, nel Canale artificiale Lisert.


La portata massima dell'acqua scaricabile è di circa 36 m³/s. Le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua reflua rimangono inalterate rispetto a quelle prelevate, ad eccezione dell'aumento medio di temperatura, che è pari a di circa 8 °C, e della clorazione con ipoclorito necessaria ad evitare la proliferazione del fouling marino all'interno dei scambiatori di calore.

A questo scarico devono confluire solo ed esclusivamente le acque di raffreddamento e condensazione delle turbine dei gruppi 1, 2, 3 e 4 e di raffreddamento macchinari e servizi delle sezioni 2, 3 e 4, della Centrale Termoelettrica di Monfalcone.

Le acque reflue di scarico provenienti dai sistemi di raffreddamento e condensazione delle turbine dei gruppi 1, 2, 3 e 4 e dai sistemi di raffreddamento macchinari e servizi delle sezioni 2, 3 e 4 non vengono in contatto con sostanze derivate dai processi produttivi in quanto trattasi di acque destinate all'esclusiva funzione di raffreddamento; pertanto i suddetti reflui non necessitano di sistemi di depurazione prima dello scarico finale nel Canale artificiale Lisert.

Il punto di recapito finale dello scarico nel Canale artificiale Lisert ed il pozzetto di campionamento (P13) vengono identificati nella planimetria





allegata al presente decreto di autorizzazione. Le coordinate dello scarico sono: N 45° 47' 46,3"; E 13° 33' 25,3".

Le acque di scarico, misurate nel pozzetto di campionamento P13, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo. 152/1999 previsti per gli scarichi che recapitano nel corpo idrico superficiale. La temperatura massima dello scarico, misurata nel pozzetto di campionamento P13, non deve superare il valore di 35 °C.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla nota n° 1 alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo. 152/99, per il canale artificiale Lisert in cui recapita lo scarico deve essere costantemente verificata la condizione per cui il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C.

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/1999, la presente autorizzazione è valida quattro (4) anni dalla data del rilascio".

ART. 3

Restano in vigore tutte le rimanenti prescrizioni dei precedenti decreti autorizzativi prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, prot. n° 23085/05 del 20.09.2005 e prot. n° 22500/05 del 12.09.2005 della Provincia di Gorizia, comprese le date di scadenza degli stessi.


ART. 4

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni del ricevimento stesso.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale di cui uno viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.

**Il Responsabile dell' U.O.C.
Gestione tecnico Ambientale - Territoriale
Dott. Ing. Fabrizio Mores**





PROVINCIA DI GORIZIA

34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/3861 - FAX 0481/530297 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 - Casella. Post. N. 142

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 22500/05

Gorizia, 12 SET. 2005

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO AMBIENTALE - TERRITORIALE

Visto il D.Lvo. 11 maggio 1999, n° 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 13 luglio 1981 n° 45 recante "Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";



Visto il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n° 0384/Pres, recante il Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976);

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n° 7, articolo 22;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2002 n° 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29;

Visto il decreto di autorizzazione del Dirigente del Servizio Territorio e Ambiente della Provincia di Gorizia prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001 con il quale il Sig. Voltan ing. Maurizio, Capocentrale e procuratore dell'Elettrogen, è stato autorizzato a scaricare le acque reflue industriali di risulta dalla Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo, 45 in comune di Monfalcone, in corpo idrico superficiale denominato Canale E. Valentinis con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante della stessa Determinazione;





Visto in decreto di autorizzazione, prot. n° 6065/02 dd. 04.03.2002 a firma del Dirigente del Servizio Territorio e Ambiente della Provincia di Gorizia, con il quale il precedente atto autorizzativo prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001, è stato volturato a favore della Società Endesa Italia S.r.l. che incorpora e sostituisce la Società Elettrogen S.r.l. nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle stessa, in particolar modo per quanto concerne lo stabilimento "Centrale Termoelettrica di Monfalcone";

Vista la nota prot. n° 2304 del 12.11.2002, iscritta al prot. della Provincia di Gorizia n° 24694 del 13.11.2002, con la quale la società ENDESA Italia S.r.l. comunicava quanto previsto dalle prescrizioni contenute all'art. 2 del Decreto di autorizzazione allo scarico prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001 e in particolare i rilievi condotti relativamente alla valutazione della capacità di abbattimento degli inquinanti contenuti nei reflui originati dal lavaggio delle ciminiere da parte dell'impianto di trattamento chimico fisico a cui gli stessi confluiscono;

Visto in decreto di autorizzazione, prot. n° 15970/04 dd. 10.06.2004 a firma del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa della Direzione Tecnica Ambientale Territoriale della Provincia di Gorizia, con la quale il precedente atto autorizzativo prot. n° 6065/02 dd. 04.03.2002, è stato volturato a favore della Società Endesa Italia S.p.A. a seguito del cambio giuridico della Società da Endesa Italia S.r.l. in Endesa Italia S.p.A.;



Vista la domanda di rinnovo - a firma del il dott. ing Maurizio Voltan in qualità di procuratore nonché capo della Centrale termoelettrica di Monfalcone di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A. - prot. n° 483 dd. 04.08.2004, iscritta al prot. della Provincia di Gorizia n° 20735/04 del 06.08.2004, dell'autorizzazione del Dirigente del Servizio Territorio e Ambiente della Provincia di Gorizia prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001;

Vista la nota prot. n° 29774/04 di data 26 novembre 2004, con la quale la Provincia di Gorizia chiedeva integrazioni alla documentazione presentata;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società ENDESA Italia S.p.A., con nota prot. n° 426 del 4 marzo 2005 e iscritta al prot. n° 7190 del giorno 7 marzo 2005 della Provincia di Gorizia;

Vista la nota prot. n° 1416 del 11 agosto 2005 trasmessa dalla Società ENDESA Italia S.p.A., iscritta al prot. n° 20517 del giorno 12 agosto 2005 della Provincia di Gorizia, con la quale veniva comunicato che la Società attuerà solo in un prossimo futuro gli interventi di mitigazione ambientale dei gruppi 1 e 2 della Centrale Termoelettrica di Monfalcone e che le opere civili previste non modificheranno l'assetto degli scarichi di cui al decreto di autorizzazione prot. n° 19276/01 del 13.08.2001;

Vista la nota prot. n° 1449 del 23 agosto 2005 trasmessa dalla Società ENDESA Italia S.p.A., iscritta al prot. n° 21251/05 del giorno 25 agosto 2005 della Provincia di Gorizia, con la quale la Società chiedeva di deviare le acque reflue provenienti dal raffreddamento dei macchinari dei gruppi 1 e 2, che attualmente conferiscono negli scarichi denominati come Scarico n° 1 e Scarico n° 3 nel decreto prot. n° 19276/01



dd. 13.08.2001 nello scarico termico identificato come Scarico n° 13 nel decreto prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005 e che tale deviazione, per motivi tecnici legati all'esecuzione dei lavori, avverrà presumibilmente entro il mese di giugno 2006;

Dato atto che l'effettiva deviazione di tutte le acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei macchinari dei gruppi 1 e 2 - che attualmente conferiscono rispettivamente negli scarichi denominati Scarico n° 1 e Scarico n° 3 e autorizzati con decreto prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001 - nello scarico termico identificato come Scarico n° 13 nel decreto prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005 e che tale deviazione avverrà presumibilmente solo nel mese di giugno 2006 e pertanto che fino alla stessa data l'assetto degli scarichi, autorizzato con decreto prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001, resterà invariato;

Valutato di chiedere alla Società ENDESA Italia S.p.A. di presentare formalmente istanza di modifica alla Provincia di Gorizia almeno 30 giorni prima della deviazione dei flussi di acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei macchinari dei gruppi 1 e 2 - che attualmente conferiscono rispettivamente negli scarichi denominati Scarico n° 1 e Scarico n° 3 e autorizzati con decreto prot. n° 19276/01 dd. 13.08.2001 - nello scarico termico identificato come Scarico n° 13 nel decreto prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005, in modo tale da consentire all'Ente la modifica del presente decreto e del decreto prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005;

Visto il versamento di 6.198,35 Euro effettuato a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera di Giunta Provinciale n° 3 dd. 17.01.2003;

Vista la relazione tecnica d'istruttoria a firma del dott. Pierpaolo Tonzig;

Considerato che la documentazione pervenuta soddisfa i requisiti di cui al D.Lvo. 152/99 in merito alla protezione delle acque dall'inquinamento;

Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;

Visto l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 525 del 10.11.1997;

Visto l'atto n° 7 del 19.05.2000 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente prot. n° 10764/2000;

DECRETA

ART. 1

Il dott. Ing. **Maurizio Voltan** nato a CONSELVE (PD) il 02/09/1949 (codice fiscale VLTMRZ49P02CS640) - in qualità di Procuratore nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone, sita nel Comune di Monfalcone in via Timavo n° 45, di proprietà della Società Endesa Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n° 9 - ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/99 è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale artificiale Lisert, le acque reflue



industriali e di raffreddamento provenienti dalla centrale termoelettrica di Monfalcone di seguito elencate:

SCARICO N° 1.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento:

1. acque meteoriche di dilavamento di aree di stabilimento ove non avviene alcuna lavorazione e quindi non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;
2. acque reflue industriali di raffreddamento macchinari gruppo 1;
3. acque reflue industriali di raffreddamento servizi gruppo 1.

Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 2 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $131,625 \times 10^3 \text{ m}^3$, mentre le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 3 sono prelevate dal corpo recettore marino con una portata massima annua pari a $10.468,500 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di raffreddamento:	$10.600,125 \times 10^3$
Acque meteoriche di dilavamento:	non determinate
Portata massima dello scarico di acque reflue industriali:	$10.600,125 \times 10^3$

Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato **Scarico n° 1**. Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come **P1** nella cartografia allegata. Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore, denominato Canale Valentinis, sono: N = $45^\circ 47,93$; E = $13^\circ 32,61$.

SCARICO N° 2.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali:

4. acque provenienti dall'impianto di demineralizzazione e suoi ausiliari;
5. acque provenienti dall'impianto di trattamento condensato e suoi ausiliari;
6. acque di lavaggio delle caldaie, elettrofiltri, ciminiere;
7. acque provenienti dai laboratori chimici;
8. eventuali acque meteoriche di dilavamento della zona impianto demineralizzazione e trattamento condensato che presentano possibili contaminazioni derivanti dai cicli produttivi.

Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 4, 5, 6, 7 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $730,000 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di scarico di processo produttivo di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7:	730×10^3
Acque meteoriche di dilavamento di cui al precedente punto 8:	non determinate
Portata massima dello scarico di acque reflue industriali:	730×10^3

Prima di essere immesse nel corpo idrico superficiale le acque reflue provenienti dai processi produttivi e le acque meteoriche di dilavamento contaminate da sostanze derivanti dai cicli produttivi, di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 e 8, sono sottoposte a





trattamento depurativo in un apposito impianto di tipo chimico fisico con le modalità descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione. L'impianto di trattamento è dotato di un serbatoio di accumulo, per sopperire ad eventuali punte di portata dell'acqua da trattare e di un serbatoio di ricircolo a cui deviare l'acqua di scarico qualora la stessa non superasse il controllo di conformità ai parametri di scarico.

Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come P2 nella cartografia allegata.

Per le caratteristiche dei processi produttivi nelle acque reflue di scarico sarà possibile la presenza delle sostanze inquinanti pericolose di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 12 bis della Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo. 152/99.

Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore, denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,85; E = 13° 32,66.

SCARICO N° 3.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali (raffreddamento) e meteoriche di dilavamento:

9. acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree di stabilimento ove non avviene alcuna lavorazione e pertanto non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;
10. acque di raffreddamento macchinari gruppi 1 e 2, prelevate da pozzi in falda;
11. acque di raffreddamento acqua servizi gruppo 2, prelevate dal corpo recettore marino.

Le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 10 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $131,625 \times 10^3 \text{ m}^3$, mentre le acque utilizzate nei cicli di cui al punto 11 sono prelevate dal corpo recettore marino con una portata massima annua pari a $10.468,500 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.

Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque di raffreddamento di cui ai punti 10 e 11:	10.600×10^3
Acque meteoriche di dilavamento di cui al precedente punto 9:	non determinate
Portata massima dello scarico acque raffreddamento:	10.600×10^3


Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato **Scarico n° 3**. Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come P3 nella cartografia allegata.

Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,82; E = 13° 32,69.

SCARICO N° 4.

A questo scarico confluiscono essenzialmente acque meteoriche di dilavamento, provenienti da aree di stabilimento in cui non avviene alcuna lavorazione e quindi non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi, la cui portata massima totale non è determinabile a priori in quanto dipendente dalle precipitazioni meteoriche. Non viene previsto alcun trattamento depurativo prima dell'immissione finale nel corpo recettore delle acque di cui allo scarico denominato **Scarico n° 4**.

Come pozzetto di campionamento viene assunto il pozzetto indicato come P4 nella cartografia allegata.





Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore, denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,77; E = 13° 32,73.

SCARICO N° 5.

A questo scarico confluiscono le seguenti acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento:

12. acque reflue industriali contenenti oli;
13. acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree di stabilimento soggette a contaminazione da sostanze derivanti da processi produttivi e in particolare oli (quindi acque reflue industriali);
14. acque reflue industriali non contaminate da sostanze derivanti da processi produttivi;
15. acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree di stabilimento non soggette a contaminazione da sostanze derivanti da processi produttivi.

Le acque utilizzate nei cicli di cui ai punti 12 e 14 sono prelevate da pozzi che emungono dalla falda una portata massima annua pari a $1.155,00 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Lo scarico è continuo con portata variabile.


Le portate massime dei vari apporti e dello scarico finale sono:

<u>Tipo di scarico</u>	<u>Portata: m³/anno</u>
Acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione di cui ai punti 12 e 13:	$795,5 \times 10^3$
Acque reflue industriali non trattate di cui al punto 14:	$359,5 \times 10^3$
Acque di scarico meteoriche di dilavamento di cui al punto 15:	non determinate
Portata massima dello scarico di acque reflue industriali:	1.155×10^3

Le acque reflue industriali prodotte – tra cui vengono comprese le acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree dello stabilimento ove sussistono macchinari, impianti o depositi che contengono o che utilizzano idrocarburi (oli lubrificanti, dielettrici, combustibili ecc.) - sono raccolte e sottoposte a trattamento in impianto di disoleazione, con le modalità descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, prima di essere immesse nello scarico finale.

Le acque meteoriche di dilavamento di aree non soggette a contaminazione da sostanze derivanti da processi produttivi e le restanti acque reflue industriali non contaminate non sono soggette a trattamenti prima dello scarico. Lo scarico finale sarà costituito dall'insieme di tre flussi di scarico rispettivamente quello di acque reflue industriali in uscita dal sistema depurativo, quello di acque reflue industriali non sottoposte a trattamento depurativo, in quanto non soggette a contaminazione, e quello di acque meteoriche di dilavamento.

Al fine di garantire che il rispetto dei limiti di legge sullo scarico non venga raggiunto tramite diluizione, in particolare per le sostanze classificate come pericolose di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo. 152/99, come pozzetti di campionamento per il controllo dello scarico vengono assunti sia il pozzetto indicato come P5 in cartografia allegata, per lo scarico finale, sia il pozzetto indicato come P6 nella cartografia allegata per il flusso di reflui industriali in uscita dall'impianto di trattamento delle acque contenenti oli. Ciò, come detto, al fine di poter verificare il rispetto dei limiti di concentrazione e la valutazione della portata di massa degli inquinanti, per lo scarico parziale in uscita dal sistema di trattamento degli oli, prima che questo si immetta nel restante flusso di acque reflue non trattate, potendo verificare così anche l'efficienza del trattamento di disoleazione. Per la verifica del rispetto di limiti del presente scarico si procederà secondo quanto previsto al successivo art. 2 del presente atto.



Per le caratteristiche dei processi produttivi i cui reflui confluiscono nello scarico finale nello stesso sarà possibile la presenza delle sostanze pericolose di cui ai punti 12 e 12 bis della Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99.

Le coordinate del punto di scarico nel corpo recettore, denominato Canale Valentinis, sono: N = 45° 47,60; E = 13° 32,87.

Tutti gli scarichi di cui sopra - denominati rispettivamente Scarico n° 1, Scarico n° 2, Scarico n° 3, Scarico n° 4 e Scarico n° 5 - recapitano in corpo idrico superficiale, denominato Canale E. Valentinis, così come indicato nella planimetria allegata al presente decreto.

Le acque di scarico, misurate nei pozzetti di campionamento precedentemente nominati e identificati nella planimetria allegata con le modalità di seguito indicate (art. 2), devono essere qualitativamente conformi ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99. In particolare deve essere prestata attenzione al campionamento e all'analisi dei parametri pericolosi, di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lvo. 152/99, per i singoli scarichi che contengono i suddetti inquinanti, come indicato in precedenza.

Ai sensi dell'art. 45 del D. L.vo 152/1999, la presente autorizzazione è valida quattro (4) anni dalla data del rilascio.

ART. 2

L'autorizzato dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- le condotte di scarico devono essere conformi al progetto presentato che costituisce parte integrante del presente atto;
- svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento degli impianti di depurazione, come da progetto;
- in ogni caso il superamento dei predetti limiti tabellari comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del presente decreto;
- mantenere i manufatti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetti di ispezione: vedasi planimetria allegata) accessibili per il campionamento ed il controllo;
- sui piazzali dello stabilimento da cui originano acque meteoriche di dilavamento non soggette a trattamento di depurazione prima dello scarico finale, di cui ai punti 1, 9 e 15, unitamente a quelle di cui allo scarico n° 4, richiamati dall'art. 1 del presente decreto, non potranno essere stoccati o depositati temporaneamente materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi del presente Decreto;
- ogni tre mesi deve essere eseguita l'analisi chimica di tutti gli scarichi, con l'esclusione dello scarico n° 4, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lvo. 152/99, avendo cura di riferire ogni corrispondente prelievo alle condizioni di marcia degli impianti da cui origina lo scarico e alle condizioni meteorologiche al momento del prelievo; i prelievi dovranno essere eseguiti nei rispettivi pozzetti di campionamento indicati nel presente decreto; successivamente la Ditta dovrà trasmettere i risultati delle analisi alla scrivente Provincia entro e non oltre 30 gg dalla data di redazione del certificato di analisi;



- tutti i certificati analitici trasmessi alla Provincia di Gorizia dovranno essere firmati da un chimico abilitato;
- per quanto riguarda la verifica del rispetto dei limiti, di cui al punto precedente, e in particolare per quanto riguarda lo scarico denominato scarico n° 5, la verifica del rispetto dei limiti di legge deve essere eseguita mediante il prelievo e l'analisi dei singoli reflui campionati separatamente nei pozzetti di campionamento denominati P5 e P6; i campionamenti dei due reflui eseguiti nei pozzetti P5 e P6 devono essere eseguiti contemporaneamente; lo scarico sarà conforme ai limiti di legge quando i due flussi di reflui, analizzati separatamente prima della loro confluenza nello scarico, rispetteranno i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lvo. 152/99;
- per quanto riguarda i prelievi relativi alle determinazioni analitiche di cui in precedenza, gli stessi dovranno essere realizzati mediante un campione medio dello scarico eseguito sulle tre ore;
- per quanto riguarda i certificati analitici di autocontrollo, relativi alle prescrizioni di cui in precedenza, gli stessi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione a firma del prelevatore, riportante tutte le informazioni relative alla data e all'ora di esecuzione, le modalità di campionamento e conservazione del campione, alle condizioni di marcia dell'impianto e alle condizioni atmosferiche al momento del campionamento;
- per ogni variazione all'assetto della presente autorizzazione - da attuarsi in occasione degli interventi di razionalizzazione della centrale - che preveda lo spostamento di flussi di acque reflue di raffreddamento nello scarico termico, di cui all'autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, l'Autorizzato dovrà presentare istanza formale di modifica, del presente decreto autorizzativo e di tutti gli altri vigenti decreti che in qualche modo vengano coinvolti dalla modifica, alla Provincia di Gorizia almeno 30 giorni prima dell'attivazione della deviazione degli stessi, onde consentire all'Ente stesso di apportare le dovute modifiche ai medesimi decreti;
- il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere richiesto almeno un anno prima della sua scadenza.

ART. 3

E' fatto obbligo di richiedere una nuova autorizzazione in caso di modifica del sistema di scarico che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque di scarico autorizzate con il presente Decreto.

ART. 4

La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate.

ART. 5

La mancata osservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni contenute nel presente Decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lvo. 152/1999.

ART. 6


Il presente Decreto viene emesso ai soli fini del D.Lvo. 152/1999 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 7



Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni del ricevimento stesso.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale di cui uno viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.


**Il Responsabile dell' U.O.C.
Gestione tecnico Ambientale - Territoriale
Dott. Ing. Fabrizio Mores**








UBICAZIONE PUNTI DI SCARICO

-  N. SCARICHI A MARE
-  N. POZZETTI PER PROVINATURA

ALLEGATO N° 1



				
N 45° 47,93' E 13° 32,61'	N 45° 47,85' E 13° 32,66'	N 45° 47,82' E 13° 32,69'	N 45° 47,77' E 13° 32,73'	N 45° 47,60' E 13° 32,87'

Endesa Italia S.p.A.
Centrale di Montalcone
CANALE VALENTINIS

CENTRALE DI MONTALCONE	
PLANIMETRIA GENERALE	
DATA	SCALE
PROGETTISTA	REDAZIONE
VERIFICATA	APPROVATA
TRATTO	